COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SAGLIASCHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GAMBARO

Nella seduta del 06/06/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha esposto di avere chiesto alla convenuta nel novembre 2011 l'apertura di un conto corrente a cui era associata un'offerta promozionale (conferimento di uno smartphone). Nei primi giorni del gennaio 2012 ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta ai fini dell'attivazione del conto. Tuttavia in data 20.04.2012 la Banca, dopo numerosi solleciti, inoltra una comunicazione con la quale si "scusa per i disagi" arrecati, ma solo dopo altri solleciti, in data 15.06.2012 il conto è stato attivato. Il ritardo accumulato nell'apertura del rapporto gli ha impedito di fruire dell'offerta promozionale.
Pertanto il ricorrente ha chiesto - in relazione ai disagi subiti e al mancato conferimento dello smartphone - il risarcimento del danno subito che quantifica in € 401,85.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario resistente ricorda che secondo l'offerta promozionale da esso diffusa, per poter ottenere lo smartphone associato alla promozione il cliente doveva: a) chiedere l'apertura del conto tra il 22 e il 26 novembre 2011; b) attivare il conto entro il 31 gennaio 2012 ("ossia ricezione del contratto firmato ed identificazione ai sensi antiriciclaggio"); c) accreditare lo stipendio/pensione dalla data di attivazione fino al 30 aprile 2012, termine poi prorogato al 30 giugno 2012. Il Ricorrente ha

rispettato le condizioni a) e b) ma l'attivazione del conto "a causa di un disguido tecnico … ha purtroppo subito dei ritardi". Perciò il Cliente è stato contattato telefonicamente il 20 aprile e l'11 maggio 2012, rispettivamente alle ore 14:14 e alle ore 10:10; il 20 aprile 2012 gli è stato inviato anche un riscontro scritto al fine di informarlo sui motivi del ritardo e per "rassicurarlo" sul benefico dell'iniziativa promozionale qualora avesse provveduto all'accredito dello stipendio entro il 30 giugno 2012. In risposta al reclamo presentato dall'attuale ricorrente è stata data conferma dell'avvenuta attivazione del conto e spiegando all'Interessato che, vista l'impossibilità tecnica di provvedere all'accredito dello stipendio entro le tempistiche della promozione (30.06.2012), gli si riconosceva, "per soli fini commerciali e in caso di resa operativa" del conto la somma di € 220,00, pari al controvalore dello smartphone. Precisa al riguardo la parte resistente che per rendere operativo il conto è necessario effettuare un primo versamento di qualsiasi importo, cosa che l'Interessato, nonostante un'ulteriore conferma telefonica (02.07.2012) della disponibilità a riconoscergli il controvalore dello smartphone, non ha ancora provveduto a fare ("ciò fa verosimilmente supporre l'apertura e l'attivazione del suddetto conto corrente al solo fine del beneficio della promozione"). Osserva anche l'intermediario resistente che l'Interessato non ha fornito prova alcuna del lamentato danno.
Pertanto, l'Intermediario - "considerato che è disposto riconoscere al Ricorrente la somma di € 220,00 in caso di resa operativa del conto corrente" - chiede all'ABF di rigettare il ricorso in quanto infondato.

In sede di replica il Ricorrente sottolinea i numerosi solleciti rivolti alla Banca per l'attivazione del conto. In particolare, rileva che nel riscontro del 20 aprile 2012 la Resistente non fa menzione dei disguidi tecnici, ma si limita a comunicare il ritardo nell'attivazione, specificando la necessità dell'accredito dello stipendio, senza, peraltro, conferire l'IBAN per l'eventuale bonifico. Con riferimento all'importo proposto dalla Banca a definizione della controversia, ne evidenzia l'incongruità con il danno subito (€ 401,85): mancato conferimento dello smartphone (266,20, cioè € 220,00 + IVA come da Regolamento); spese associative (€ 100,00); mancato risparmio dei costi di c/c (€ 31,75) e spese postali (€ 3,90).
Per quanto concerne il mancato versamento ai fini dell'effettiva operatività del conto rappresenta di non aver ritenuto "opportuno attivare il conto corrente in attesa di ricevere le spiegazioni richieste circa i ritardi subiti".

DIRITTO

Giova puntualizzare che la resistente non nega che i ritardi nelle operazioni di attivazione del conto corrente richiesto dal ricorrente siano imputabili a sue negligenze. In conseguenza di ciò, la Convenuta offre all'Interessato la somma di € 220,00, corrispondente al valore dello smartphone indicato nel regolamento della promozione, sempre che quest'ultimo renda operativo il conto mediante il versamento di un qualsiasi importo.
In effetti dall'estratto del regolamento che correda l'offerta promozionale emerge che il premio promesso era costituito da uno smartphone dal valore nominale di € 220,00 iva esclusa.
Osserva il Collegio che la incompleta documentazione fornita dalle parti non consente di affermare con certezza che la offerta promozionale cui ha aderito il ricorrente avesse le caratteristiche della promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., è certo però che non poteva avere un effetto più vincolante di una promessa al pubblico.

Ciò che il ricorrente chiede è sostanzialmente l'accertamento che l'intermediario è stato inadempiente alla propria promessa ed il danno conseguente a tale inadempimento.
L'intermediario però ha offerto esattamente di adempiere a quanto aveva promesso in sede promozionale, salvo che, essendo indubbiamente tale promessa condizionata, anche l'offerta di adempimento è sottoposta alle medesime condizioni. Tra le parti è pacifico che dei tre fatti condizionanti, due si sono avverati, mentre il terzo il cui avveramento dipende dalla condotta del promissario, non si è ancora avverato.
Si deve quindi osservare che ciò di cui il ricorrente si può lamentare è solo un ritardo nell'acquisizione di efficacia di un vincolo negoziale e non l'inadempimento ad una promessa vincolante che nel caso non è configurabile. Si deve anche considerare che la condotta successiva del ricorrente testimonia un interesse più che modesto verso il rispetto della tempistica programmata.
In questa condizioni la domanda risarcitoria appare priva di fondamento, mentre non esiste materia del contendere circa la domanda implicita di adempimento.

P.Q.M.

Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dalla resistente e considerate tali dichiarazioni come vincolanti, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO